



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Viale Carlo Levi n.6/i - 75100 MATERA (MT)- tel. +39 0835 244111 – fax +39 0835 258343 -cod. fisc.: 00627370778 www.alsia.it - email:
urp@alsia.it - PEC: alsia@postecert.it

Rep. n. del

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto : Servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.LGS 81/2008 con incarico al medico competente dell'Alsia.

C.I.G. :

L'anno **duemilatredici**, il giorno del mese di, in Matera (MT) nella sede dell'ALSIA in Viale Carlo Levi n. 6/i, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

t r a

a) Il Dott., nato a (.....) il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'A.L.S.I.A. - **Agenzia Lucana Sviluppo Innovazione in Agricoltura** - Viale Carlo Levi n. 6/i - 75100 MATERA - c.f. 00627370778, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Amministrazione committente**";

e

b) Il Dott., nato a (.....) il - C.F.: in qualità di - C.F.: - avente sede in (.....) in Via n., di seguito denominato semplicemente "**medico competente**";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO:

-Che, con provvedimento n. del, si indicava procedura aperta per la fornitura del servizio di Medico Competente con aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

-Che, a seguito dell'espletamento della relativa procedura, con Determinazione Dirigenziale dell'Area n. del veniva approvato il verbale di gara e veniva disposta la aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi al - Via n., CAP (.....), che ha conseguito in sede di

valutazione delle offerte pervenute, il punteggio più elevato, con un ribasso medio percentuale del% sull'importo posto a base di gara, ossia per un importo complessivo di €. al lordo degli oneri di sicurezza (pari a zero) e al netto dell'IVA;

-Che, in sede di partecipazione alla gara, la Società ha indicato il nominativo del **Dott.**, quale incaricato dell'espletamento del servizio di cui trattasi, ovvero.....;

-Che, la predetta Determinazione Dirigenziale Area n. del, è divenuta efficace, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto di seguito riportato:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

1. La Amministrazione committente, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale Area n. del, conferisce al Dott. – C.F.: – avente sede in (.....) in Via n. che accetta, l'incarico professionale per l'espletamento degli adempimenti riconducibili al "medico competente" dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza del lavoro, che si intende comprensivo di tutte le prestazioni professionali accessorie inerenti, nel seguito indicate e in conformità al Capitolato Speciale che costituisce parte integrante del presente contratto.
2. L'incarico dovrà essere espletato in conformità alla normativa vigente in materia, secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare.

ART. 2 - OBBLIGHI LEGALI

1. Il medico competente è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e di ogni altra normativa vincolante in materia, correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del medico competente ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dal personale dell'amministrazione committente; il medico competente è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il medico competente dovrà svolgere, per il personale ALSIA di seguito indicato:
 - **n. 179 (160 dip. ALSIA + 19 dip. Agrobios), con contratto a tempo indeterminato**, di cui: **n. 82** con profilo amministrativo; **n. 90** con profilo tecnico; **n. 4** con profilo di autista; **n. 3** assunti ai sensi della Legge n. 68/99;
 - **n. 89 unità circa, con varia tipologia di contratto**, di cui:

- **n. 35** operai stagionali assunti c/o le AASD (n. presunto annuale); **n. 49 (compresi n. 5 AGROBIOS)** personale con contratto a termine (n. presunto annuale); **n. 10** tirocinanti universitari (n. presunto annuale) dislocati nelle seguenti strutture dell'Agenzia:

Sede	Indirizzo	Località	Tipologia
Sede ALSIA	Viale Carlo Levi n. 6/i	Matera (MT)	Ufficio
Ufficio Provinciale	Viale Basento n. 118	Potenza (PZ)	Ufficio
A.A.S.D. Pantanello	SS. Jonica Km. 448.2	Metaponto (MT)	Azienda Agricola
A.A.S.D. Pollino	Contrada Incoronata	Rotonda (PZ)	Azienda Agricola
A.A.S.D. Baderta delle Murgine	SS. 598 di Val d'Agri Km. 86.5	Aliano (MT)	Azienda Agricola
A.A.S.D. Chiancalata	Contrada Rondinelle	Matera (MT)	Azienda Agricola
A.A.S.D. Bosco Galdo	Via Grumentina, 118	Villa d'Agri (PZ)	Azienda Agricola
A.A.S.D. Pantano	Contrada Pantano	Pignola (PZ)	Azienda Agricola
A.A.S.D. Incoronata	SS. Monticchio Laghi Km. 2.1	Melfi (PZ)	Azienda Agricola
A.A.S.D. Gaudiano	SS 93 Km. 44.5	Lavello (PZ)	Azienda Agricola
Unità Territoriale	Via E. Fermi s.n.c.	Genzano di Lucania (PZ)	Ufficio
Unità Territoriale	Via Orto Botanico snc	Lagopesole (PZ)	Ufficio
Unità Territoriale	Via Appia, 27	Tricarico (MT)	Ufficio
Unità Territoriale	Piazza Eraclea	Policoro (MT)	Ufficio
Unità Territoriale	Via G. Leopardi, 11	Scanzano Jonico (MT)	Ufficio
Unità Territoriale	Via Colombo, 40	Lagonegro (PZ)	Ufficio
Società Metapontum Agrobios srl	SS. Jonica Km. 448.2	Metaponto (MT)	Uffici e Laboratori

tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del "Medico Competente". Sono quindi comprese nelle prestazioni le attività di cui al Decreto legislativo in parola e in particolare le attività di cui agli art. 25 e 41.

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, definisce l'area di intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati alla valutazione del rischio, ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel prezzo del servizio. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio non previsti dal presente disciplinare e ritenuti necessari dal suddetto professionista ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e centri, scelti dalla amministrazione committente, che si farà carico dei relativi oneri.

In particolare, il medico competente ha l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

A) **ATTIVITA' ORDINARIA**, per la quale il medico competente:

- espleta e si attiene tutti i compiti e obblighi previsti dall'art.25, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs 81/2008 e quant'altro previsto dalla normativa in vigore (e futura) di propria competenza;
- collabora con il datore di lavoro e con il R.S.P.P. dell'ALSIA alla individuazione/valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, tramite accesso alla documentazione esistente, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità;
- concorda con il Datore di Lavoro e il R.S.P.P. il luogo dove custodire le cartelle sanitarie;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria, in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
- fornisce informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta, l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 D.Lgs 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (che prevedono la presenza del Medico Competente), al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela e la salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; anteriormente alla convocazione della riunione (almeno dieci giorni prima) consegna al R.S.P.P. dell'ALSIA, apposita relazione sanitaria recante i contenuti del proprio intervento;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno (o a cadenza diversa, che stabilisce in base a proprie valutazioni; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro e al R.S.P.P. dell'ALSIA ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);
- consegna, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i verbali relativi ai sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 25, 1° comma, lettera l, del D.Lgs 81/2008 e successivamente una relazione in esito ad ognuno dei sopralluoghi effettuati;

- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 81/2008 al Ministero della Salute;
- collabora, a richiesta dell'Ente, all'individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- fornisce annualmente e a richiesta dell'Ente, anche su supporto informatico lo scadenziario analitico delle visite mediche, che deve riportare: nominativo dipendente, ufficio, data ultima visita, scadenza, mansione, esami strumentali;
- offre collaborazione, a richiesta dell'Ente, alla redazione e/o aggiornamento delle procedure operative per i dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria;
- collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP all'attività di informazione e formazione dei lavoratori e dei RLS sui rischi ai quali essi sono esposti e sulle modalità individuali e collettive per evitarli/ridurli;
- risponde professionalmente, per quanto di competenza, agli organi ispettivi (o Enti/uffici deputati al controllo), per problemi inerenti la sorveglianza sanitaria, l'igiene e la medicina del lavoro;
- offre assistenza/consulenza tecnico/ normativa in tema di sorveglianza sanitaria, medicina ed igiene del lavoro per tutto il periodo dell'incarico;
- fornisce tempestiva indicazione, durante la durata del rapporto, di ogni eventuale modificazione dell'attuale protocollo sanitario e presentazione, almeno due mesi prima della conclusione dell'incarico, del protocollo sanitario elaborato in via definitiva recante indicazione analitica circa il personale soggetto a sorveglianza, la periodicità delle visite e gli accertamenti cui sottoporre le varie categorie di dipendenti;
- formula i giudizi di idoneità alla mansione specifica e conseguenti ad accertamenti preventivi e periodici, di cui all'art.41 del sopra citato D.Lgs. 81/2008. I giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione dovranno pervenire all'Ente entro 5 giorni dagli esiti degli accertamenti preventivi. I giudizi di idoneità/inidoneità parziale o permanente alla mansione dovranno pervenire all'Ente entro 30 giorni dagli esiti degli accertamenti periodici;
- pianifica, su base annua, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ALSIA l'ordine di avvio degli accertamenti sanitari del personale. In particolare, i singoli elenchi dei dipendenti da sottoporre agli accertamenti di cui trattasi, dovranno essere individuati almeno 15 giorni prima della data prefissata per l'effettivo loro espletamento (visite mediche ed ulteriori accertamenti previsti per le categorie sottoposte a Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria); inoltre, dovrà essere inviato al R.S.P.P. -entro 15 giorni dalla data degli stessi- l'elenco del personale che è stato effettivamente sottoposto agli accertamenti sanitari medesimi;
- partecipa alle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (che prevedono la presenza del Medico Competente) ed agli incontri che verranno definiti nel corso del presente rapporto contrattuale;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui all' art.41 del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora, da apposita dichiarazione del rispettivo datore di lavoro, tale richiesta risulti essere effettivamente correlata ai rischi professionali;
- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso ai sensi dell'art.15 del DLgs 81/2008 e ai sensi del Decreto Ministero della salute 15.07.2003 n.388.

-fornire al datore di lavoro indicazioni circa i provvedimenti da assumere in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;

-valuta e programma, d'intesa con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli approfondimenti specialistici, a carico dell'Ente, che si rendessero necessari. Detti approfondimenti non dovranno comportare, in linea di massima, per il lavoratore interessato spostamenti al di fuori dell'ambito del Comune di Matera, fatti salvi casi particolari che saranno di volta in volta valutati dal suddetto Responsabile;

-collabora all'attività di formazione e informazione di cui al CAPO VI del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

-svolge attività didattica, in ordine alla formazione degli addetti al pronto soccorso, ai sensi dell'art.3 del Decreto Ministero della Salute 15.07.2003 n.388. I contenuti e i tempi minimi per la formazione dei lavoratori designati, di cui agli allegati n.3 e 4 del Decreto 15.07.2003 n.388 saranno pianificati sulla base della classificazione dell'ALSIA e sulla formazione degli addetti al pronto soccorso ai sensi dell'art.1 e art.3 comma 5 del Decreto stesso.

B) ATTIVITA' DI DOCENZA

Le prestazioni relative ai corsi per gli addetti al pronto soccorso di cui allo schema dell'offerta, saranno programmate e pianificate nell'arco temporale dell'incarico di Medico Competente, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ALSIA e in base alle esigenze dell'Amministrazione committente ai sensi del comma 5 dell'art.3 del Decreto 15.07.2003 n.388. La formazione degli addetti alla squadra di pronto soccorso dovrà avvenire ai sensi dell'art.3 del Decreto 15.07.2003 n.388. I corsi dovranno svolgersi nell'arco dell'orario di lavoro (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00).

Il Medico Competente incaricato dovrà predisporre il registro delle presenze contenenti le seguenti informazioni: tipologia del corso, data e ora della lezione, nominativo dei partecipanti iscritti, firma del partecipante con indicazione dell'orario di effettiva presenza ad ogni lezione, convalidata dal docente. Tale registro dovrà essere consegnato al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione entro 10 giorni dalla conclusione di ogni corso.

Il Medico Competente incaricato fornirà ai partecipanti dispense relative agli argomenti trattati durante i corsi. Entro 30 giorni dalla conclusione dei corsi il Medico Competente consegnerà gli attestati di frequenza dei partecipanti.

Art. 4 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL' INCARICO

L'incarico di cui trattasi avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, per una durata di complessivi **36 mesi**. L'Ente si riserva la possibilità di prorogare, con apposito provvedimento, il contratto per il periodo massimo di mesi sei alle stesse condizioni, nelle more di espletamento di nuova gara. In ogni caso l'Agenzia si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo da presente contratto, con preavviso non inferiore a 30 giorni, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto vengano attivate convenzioni Consip con condizioni più vantaggiose per l'Agenzia.

ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi riconosciuti sono quelli determinati sulla base del numero delle prestazioni singolarmente sotto elencate complessivamente effettuate nel periodo oltre allo specifico compenso ricondotto allo svolgimento delle ulteriori funzioni del Medico Competente:

<i>n.</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Importo unitario offerto</i>
1	Emocromo con formula leucocitaria	
2	Glicemia	
3	Azotemia	
4	Uricemia	

5	Creatininemia	
6	Transaminasi Got-Gpt	
7	Gamma g.t.	
8	Bilirubinemia Frazionata	
9	Fosfatasi alcalina	
10	Colesterolo totale	
11	Colesterolo Hdl	
12	Trigliceridi	
13	Esame urine completo	
14	Markers epatite virale NBSG	
15	Markers epatite virale HCV	
16	Markers epatite virale 1 e 2	
17	Markers rosolia	
18	Rx torace	
19	Prelievo di sangue venoso	
20	Audiometria	
21	Spirometria	
22	Etil Test	
23	Drug Test	
24	Antitetanica (n. 3 richiami)	
25	Elettrocardiogramma	
26	Visita Oculistica (Visiotest)	
27	Visita di assunzione e giudizio idoneità alla mansione specifica al lavoro	
28	Visita periodica e giudizio idoneità alla mansione specifica al lavoro	
29	Visita presso gli ambienti di lavoro (art. 17, 1° comma, lettera h, D.Lgs. 81/2008) e conseguente relazione – N. 16 Sedi	
30	Attività didattica formazione lavoratori designati al pronto soccorso (Decreto Ministero della Salute 15.07.2003 N.388)- N. 12 ore/triennio, ossia 4 ore/anno.	
31	Attività di consulenza ai dipendenti almeno 1 volta ogni due mesi, presso la sede ALSIA, per eventuali colloqui o delucidazioni, secondo un calendario da stabilirsi con il RSPP-ALSIA. Costo forfettario annuo.	
Totale annuo offerto		(€uro)

Il costo degli accertamenti sanitari, che comportano effettuazione di analisi, si intende comprensivo del prelievo.

ART. 6 - PAGAMENTO COMPENSI

I pagamenti verranno effettuati in ragione del numero di prestazioni effettivamente svolte e da compensarsi secondo l'importo unitario pattuito (prezzo di aggiudicazione). Gli importi dovuti verranno pagati mediante disposizione del Dirigente dell'Area Tecnica, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture debitamente vistate per la regolarità tecnica dal R.S.P.P. dell'Amministrazione committente. Non potranno essere fatturate quelle prestazioni che, seppure già effettuate dal medico competente, l'Amministrazione committente non disponga ancora della necessaria documentazione probante (parere di idoneità, relazioni ove previste, ecc...).

ART. 7 - COMPENSI - EVENTUALE AGGIORNAMENTO

I compensi indicati dall'art. 5 del presente disciplinare, formulati in sede di gara, si intendono vincolanti per il medico competente e dichiarati remunerativi in base ai calcoli di propria convenienza. Si dichiarano quindi fissi ed invariabili. Il medico competente non avrà diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo di materiali, della mano d'opera e per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque sia l'incidenza. Il medico competente rinuncia fin d'ora a qualsiasi altra revisione alle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto; non è pertanto ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 8- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Agenzia medesima in forza di diversi contratti e trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. L'Agenzia non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

ART. 9 – AMBULATORIO

Per le visite mediche dei dipendenti ALSIA, dislocati su n. 17 sedi nel territorio della Regione Basilicata, il medico competente dispone di **ambulatorio attrezzato nella sede di ---o di ambulatorio mobile** conforme alle vigenti disposizioni in materia, per tutta la durata dell'incarico. Il medico competente, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà acquisire dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'idoneità dell'ambulatorio o del mezzo con un "verbale di accertamento idoneità ambulatorio mobile di medicina del lavoro" nel quale verranno effettuate le prestazioni di cui al presente disciplinare con le relative attrezzature ed arredi. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione potrà sospendere l'attribuzione dell'incarico, qualora detto ambulatorio mobile, attrezzature o arredi non risulti conforme alla normativa in materia di igiene e sicurezza o, comunque, non idonei allo svolgimento del servizio.

ART. 10 - ONERI E GARANZIE

Il medico competente si assume tutti gli oneri derivanti da eventuali innovazioni normative introdotte nel corso della durata del rapporto senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi inerenti e conseguenti al presente contratto, il medico competente costituisce, all'atto della stipula del presente disciplinare, il deposito cauzionale definitivo di **Euro** (pari al 10% dell'importo di aggiudicazione), nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia (fidejussione bancaria, polizza assicurativa). Tale garanzia dovrà contenere l'espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e della sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ALSIA. Detta cauzione sarà restituita al Medico Competente, a seguito di sua richiesta, a conclusione del contratto, dietro regolare certificazione, da parte del R.S.P.P., che l'incarico è stato svolto conformemente ai contenuti del presente contratto e capitolato tecnico.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni che interessano i lavoratori dovranno essere eseguite dal Medico Competente in orari da convenirsi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in relazione alle esigenze degli uffici e servizi stessi e, quindi, ordinariamente in coincidenza dell'orario di lavoro seguito dalla generalità dei dipendenti:

- tutti i giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30,
- martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

La fornitura del Servizio (attività medica, analistica etc.) dovrà essere espletata entro e non oltre gg. 7 dalla data di richiesta (a mezzo email o fax) dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Agenzia.

ART. 12 - PENALITÀ NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per il mancato rispetto dei termini contrattuali prescritti nella presente sezione, per cause imputabili all'aggiudicatario medico competente, verranno applicate le seguenti penalità:

- per ogni giorno di ritardo nella consegna dei certificati di idoneità, della relazione sui dati collettivi anonimi o dei verbali di sopralluogo, rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare: 1% del costo unitario offerto per una giornata di visita;
- per l'assenza in una giornata programmata di visita, senza presentazione di giustificata causa di forza maggiore: 3% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Art. 13 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.i. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa Agenzia appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione devono riportare il codice CIG assegnato a questo appalto.

ART.15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

ART. 16 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ART. 17 - RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Amministrazione committente, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce al Medico Competente, la responsabilità del trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003. La diffusione o comunicazione dei dati di cui è a conoscenza il medico competente, al di fuori degli obblighi di legge o degli impegni assunti con l'ALSIA, in carenza di apposita autorizzazione dell'Ente medesimo, comporterà, in capo al predetto responsabile, ogni addebito di responsabilità sia in sede civile che penale.

ART. 18 - PROPRIETA' DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Tutta la documentazione, prodotta dal medico competente nell'espletamento delle prestazioni effettuate per l'ALSIA, sia in forma cartacea che su supporto informatico, resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione.

ART. 19 – RISOLUZIONE

1. L'ALSIA può procedere alla risoluzione di diritto ex art.1456 cc mediante semplice racc.A.R. senza bisogno di messa in mora del contratto nei seguenti casi:
 - per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
 - in caso di frode o grave negligenza (intendendosi come tale anche l'effettuazione delle prestazioni previste con scostamento in misura non compatibile con le scadenze prefissate) nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - in caso di "rinuncia" all'incarico, anche parzialmente e/o anche per cause di forza maggiore;
 - nel caso in cui le penalità di cui all'art. 11 raggiungano un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del presente contratto.
2. La risoluzione avviene per iscritto, con apposita comunicazione indicante la motivazione, trasmessa al medico competente incaricato entro 30 gg. dal verificarsi di una delle suindicate condizioni; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile .

ART. 20 - CONTROLLI E RILIEVI

1. La vigilanza sull'espletamento dell'incarico viene esercitata dall'Amministrazione attraverso il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l'intera durata del rapporto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
2. Il predetto Responsabile potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, e a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente disciplinare.
3. A tal fine il medico competente è tenuto a fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti ed i relativi riscontri.

ART. 21 – ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

Il contraente si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al contraente di cedere il contratto.

In caso di inosservanza, da parte del contraente, degli obblighi di cui al precedente comma, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del contraente.

ART. 23 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il medico competente, al momento della sottoscrizione del presente disciplinare e per tutta la durata dell'incarico, dichiara di essere in possesso di una polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al

presente incarico, ai sensi delle vigenti norme, per un massimale minimo di Euro 1.500.000,00.

2. La mancata presentazione della polizza da parte del medico competente esonera l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente atto e non risolvibili in via bonaria tra le parti contraenti, si stabilisce la competenza del foro di Matera;

ART. 25 - DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto, il contraente -----elegge domicilio legale in---- alla ----- e l'Alsia in Matera alla via Carlo Levi 6/I

ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Tutte le spese del presente atto sono a carico del medico competente. L'IVA è a carico della Amministrazione committente.
2. Il presente atto, redatto in duplice originale, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Medico Competente

**ALSIA –Area Tecnica -
Il Dirigente**
(Dott. Vincenzo Capece)

Il contraente, previa lettura, approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: artt. 12-19-24